AMICI DEL RICCIO (AdR)

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 NOME

1.1. Con il nome AMICI DEL RICCIO (AdR) è costituita un'associazione senza scopo di lucro e di utilità pubblica retta dal presente statuto e sussidiariamente dagli art. 60 e seg. del CCS.

ART. 2 SEDE E DURATA

2.1. La sede dell'associazione è a Quartino (Locarno) in via Isola Martella 21
2.2. La durata è illimitata.

ART. 3 SCOPO

3.1. Scopo dell'Associazione è

- la promozione attiva della salvaguardia del Riccio indigeno quale animale protetto con la conservazione del suo habitat naturale mediante opera di sensibilizzazione e di divulgazione onde stimolare le misure di protezione dello stesso nonché

- la gestione con l'aiuto dei soci di una o più infrastrutture di cura ed aiuto ai Ricci in Difficoltà fino al momento del loro rilascio nella natura.

3.2. **ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITO DELLO SCOPO SOCIALE SONO:**

- lo scambio di esperienze e la collaborazione fra coloro che praticano la protezione del riccio,

- la collaborazione con altre associazioni di protezione della natura e degli animali,

- la gestione di un Help Desk telefonico

ART. 4 SCOPO SECONDARIO

4.1. L'Associazione si occupa pure della cura e la promozione dei piccoli animali selvatici fino ad un peso massimo di 2.5kg (scoiattoli, ghiri, faine, lepri, moscardini, volpi, martore, tassi, ecc.) e dei loro spazi vitali nel Ticino.

ART. 5 ANNO SOCIALE

5.1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 6 NEUTRALITÀ

6.1. L'associazione "Amici del Riccio" non si occupa di questioni di carattere etnico, politico o religioso.

ART. 7 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE

7.1. I membri non assumono nessuna responsabilità personale per gli impegni sociali, i quali sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale**.**

ART. 8 FINANZE

8.1. Il patrimonio sociale è composto
- dalle tasse sociali dei membri ordinari
- dai contributi volontari dei soci sostenitori e degli sponsor
- da eventuali donazioni o legati

8.2. Il donatore, che può mantenere l'anonimato, e il legatario hanno la facoltà di indicare con precisione una determinata attività dell'AdR che desiderano sostenere.

COMPOSIZIONE

ART. 9 MEMBRI ATTIVI

9.1. Sono membri attivi coloro, che svolgono un ruolo attivo all'interno della società o nel Comitato o nella cura pratica dei ricci e che sono stati ammessi in tale qualità dall'assemblea.

9.2. Gli stessi sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

ART. 10 MEMBRI ORDINARI

10.1. Sono membri ordinari coloro che, riconoscendosi negli scopi sociali, pagano la relativa tassa sociale senza svolgere un particolare ruolo attivo nell'associazione.

ART. 11 SOCI SOSTENITORI

11.1. Sono soci sostenitori le persone, che senza particolare interesse, versano un contributo volontario non inferiore all'importo fissato dall'assemblea.

ART. 12 SOCI SPONSOR

12.1. Sono soci sponsor ditte, persone fisiche o giuridiche, società di persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati che, riconoscendo la bontà dello scopo della società, versano un contributo volontario non inferiore all'importo fissato dall'assemblea o contribuiscono con prestazioni di altro genere di pari valore.

ART. 13 SOCI ONORARI

13.1. L'assemblea generale può proclamare socio onorario quella persona che con segnalate prestazioni amministrative, pecuniarie o altro ha contribuito in modo particolare al buon nome e alla prosperità dell'associazione.

ART. 14 CATEGORIA DEI MEMBRI ATTIVI E ORDINARI

14.1. I membri attivi e ordinari possono essere dei soci sia in forma singola sia in forma familiare.

14.2. Soci singoli sono persone che si sono iscritte singolarmente.

14.3. Soci famiglia sono due o più persone, che fanno parte del medesimo nucleo familiare e residenti allo stesso domicilio.

ART. 15 AMMISSIONE E USCITA DEI MEMBRI

15.1. Il Comitato dell'AdR è competente per l'ammissione di una persona quale membro attivo o ordinario.

15.2. La qualità di membro attivo o membro ordinario si perde:

15.3.
- per decesso,
- per dimissione previo pagamento delle eventuali tasse sociali ancora insolute,
- per radiazione a seguito di mancato soddisfacimento degli obblighi pecuniari malgrado ripetuta diffida,
- per esclusione su decisione del Comitato che deve motivare la sanzione, ritenuto che il membro escluso può appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica con scritto raccomandato al Presidente all'attenzione dell'Assemblea Generale, la cui decisione, che non deve essere motivata, è definitiva.

ORGANIZZAZIONE

ART. 16 ORGANI

16.1. Gli organi dell'associazione "Amici del Riccio" sono:
- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione

ART. 17 L'ASSEMBLEA GENERALE

17.1. L'Assemblea Generale è il potere supremo dell'associazione.

17.2. Alla stessa possono partecipare con diritto di voto tutti i soci delle varie categorie.

17.3. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce annualmente di regola entro sei mesi dalla fine di un anno sociale.

17.4. L'Assemblea Generale ha come mansioni inalienabili:
- l'approvazione del rendiconto annuale (bilancio; conto economico),
- la concessione dello scarico al comitato,
- la revoca di un membro del comitato,
- la proclamazione dei soci onorari,
- l'elezione del presidente e dei membri del comitato,
- l'elezione dei revisori dei revisori dei conti,
- la fissazione delle tasse sociali,
- l'approvazione del preventivo annuale,
- la decisone finale concernente i ricorsi presentati da eventuali membri espulsi,
- la delibera di tutte le altre trattande che le sono imposte per legge o per statuto presenti nell'ordine del giorno

17.5. Il Comitato, i revisori dei conti nonché un quinto dei membri possono chiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria se fondati motivi lo giustificano, la quale va tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.

17.6. La convocazione ad un'assemblea va trasmessa con indicazione delle trattande individualmente per posta, fax o e-mail al più tardi 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea.

17.7. Le votazioni, elezioni e decisioni hanno luogo al primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti espressi, al secondo scrutinio a maggioranza relativa, con espressa riserva delle deroghe legali o statutarie.
A parità di voti decide il voto del presidente ed in sua assenza del vicepresidente.

17.8. Le elezioni e votazioni hanno luogo per alzata di mano o, a richiesta, per voto segreto.

17.9 Nelle trattande e risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione d'una parte ed un membro, il suo coniuge risp. convivente od un suo parente in linea retta per altra parte, il membro è per legge escluso dal diritto di voto.

17.10 È esclusa la rappresentanza per procura.

ART. 18 IL COMITATO

18.1. Il Comitato è composto
- dal Presidente
- dal gestore principale del Centro di Cura dei Ricci (CCR)
- da 3 a 9 membri (il numero deve sempre essere dispari).

18.2 È in facoltà del presidente eletto di proporre all'elezione dell'Assemblea Generale determinati soci quali membri del Comitato, ritenuto anche il suo diritto di procedere ad una ripartizione dettagliata delle mansioni incombenti ad ognuno nonché di delegare il suo diritto di firma e di rappresentanza secondo la natura dell'affare.
Il cumulo di varie funzioni sulla stessa persona è ammissibile.

18.3 Il Comitato è eletto per un periodo di due anni ed è sempre rieleggibile.

18.4 In caso di aggiunta o sostituzione anche per il nuovo membro vale il termine di scadenza di mandato del comitato intero.

18.5 Il Comitato ha il diritto e il dovere di gestire gli affari dell'associazione non specialmente attribuiti all'Assemblea Generale.

18.6 Il Comitato può creare delle commissioni speciali con alla testa un suo membro e completato da altri soci.

18.7 il Comitato può emanare dei regolamenti che risultassero indispensabili al buon andamento dell'associazione.

18.8 Il Comitato svolge il proprio lavoro nel modo che ritiene più confacente ossia tramite riunioni debitamente convocate (per problemi straordinari) con relativo verbale sia tramite consultazioni approvate dalla maggioranza del Comitato (per argomenti di gestione ordinaria).

ART. 19 I REVISORI DEI CONTI

19.1 L'Assemblea Generale nomina tra i suoi soci due revisori dei conti che restano in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

19.2 I revisori dei conti hanno il compito di controllare la contabilità dell'associazione e di presentare all'Assemblea il relativo rapporto sulla situazione patrimoniale e sulla tenuta dei libri contabili.

19.3 Essi possono procedere in ogni tempo ad una verifica mediante preavviso scritto di 15 giorni al cassiere con copia contemporanea al presidente.

MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 20 COMPETENZA

20.1. L'Assemblea generale è la sola competente per modificare lo statuto e ciò purché il suo ordine del giorno lo comporti.

ART. 21 MAGGIORANZA QUALIFICATA

21.1. Tutte le decisioni relative alla modifica dello statuto devono essere prese alla maggioranza assoluta dei due terzi dei votanti.

FUSIONE E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 22 FUSIONE

22.1. La fusione dell'associazione con un'altra società può essere pronunciata solo in una assemblea generale straordinaria avente questo solo oggetto all'ordine del giorno.

22.2. La decisione può essere presa solo se lo scopo dell'altra società sia identico o almeno analogo e che la trattanda della fusione sia favore-volmente accolta anche dall'altra società.

22.3. La decisione necessita della maggioranza assoluta dei due terzi dei votanti.

ART. 23 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

23.1. Lo scioglimento della società può essere pronunciato solo in una assemblea generale straordinaria avente questo solo oggetto all'ordine del giorno.

23.2. La decisione dovrà essere presa alla maggioranza assoluta dei due terzi, che deciderà pure del modo di liquidazione e impiego attivo dell'associazione, ritenuto che in caso di scioglimento l'associazione è tenuta a devolvere l'attivo a favore di un'istituzione di protezione della natura o degli animali avente scopo pubblico o riconosciuta di pubblica utilità e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

23.3. Resta inteso che i diritti e le pretese dei terzi non potranno essere menomati e che i membri dell'AdR presenti e passati non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

Il presente statuto, che sostituisce quello di data 5 luglio 2008 e modificato in data 17 settembre 2011, è stato approvato dall'Assemblea Generale del 19 ottobre 2013.

Le Nuove modifiche dei paragrafi 2.1 e 5.1 sono state approvate dall'Assemblea Generale del 24.10.2026.

Il Presidente *Il verbalizzante*